

BOZZE DI STAMPA

15 febbraio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1005)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestazione di prestazione energetica (APE) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciata da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.»

1.2

SIRONI, NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) del citato

articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

1.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i medesimi interventi di cui al primo periodo, effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), del citato articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 29 febbraio 2024 nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

1.16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

1.12

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024».»

1.15

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».»

1.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.11

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 894, lettere a), b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, la detrazione spetta nella misura 110 per cento fino al 31 marzo 2024.»»

1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024 nella percentuale spettante del 110 per cento a condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-bis, la facoltà di detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, può essere esercitata, su opzione del contribuente, in quindici quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quater. In deroga ai termini previsti dall'articolo 121, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1-*bis* maturati negli anni 2022 e 2023 e non fruiti, possono essere utilizzati negli anni successivi, su opzione del contribuente, a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Per gli interventi di cui al comma 1 effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*) del medesimo articolo 119, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*) del medesimo articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2024, comunque entro il 31 dicembre 2024.

1-*ter.* All'articolo 119, comma 8-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».

1-*quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Com-

missioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.13

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.»

1.23

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla

medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura dell'1,5 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.25

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1.20

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo

decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.»

1.21

CROATTI, NAVE, TREVISI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024.»

1.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze sono equiparate ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) del suddetto articolo 121 e autorizzate ad acquisire i crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalle società di cui al comma 1-bis.»

1.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi relativamente alle quali sono in corso eventuali indagini della magistratura che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, si applicano nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ai contribuenti aventi un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, uguale o inferiore ad euro 25.000 è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.»

1.10

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

1.14

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

1.17

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite alla facoltà di compensazione di cui alla lettera b) del comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non si applica ai crediti d'imposta riferiti alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.»

1.18

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di dieci anni.»

1.19

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intendono riferite al 31 dicembre 2023 le fatture relative a pagamenti effettuati entro quella data, inviate al Sistema di interscambio (SDI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»

1.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contribuenti che, pur avendo usufruito dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non hanno ancora ultimato entro il 31 dicembre 2023 i relativi interventi, possono ultimarli usufruendo della medesima comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 e di tutti i bonus edilizi in vigore.»

1.24

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo»;

b) al comma 1, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì sempre consentita la cessione dalle banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in favore delle società partecipate o controllate del Ministero dell'economia e delle finanze, senza facoltà di ulteriore cessione e senza il requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo».»

1.26

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «con un reddito di riferimento» fino a: «17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

1.27

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai

sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.»

1.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» con le seguenti: «con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.»

1.29

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15.000» con le seguenti: «25.000».

1.30

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «15.000», con le seguenti: «18.000».

1.31

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» inserire le seguenti: «nonché in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,».

1.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «31 ottobre 2024».

1.33

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

1.34

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è raddoppiato per i beneficiari residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024,».

1.35

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «è maggiorato per i beneficiari residenti nelle regioni del Mezzogiorno ed.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede» con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: quanto a euro 13.559.000 per l'anno

2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 16.441.000 per l'anno 2024.».

1.36

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di cui al presente comma è erogato» aggiungere le seguenti: «, anche in forma di credito d'imposta cedibile su opzione del beneficiario.»

1.37

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kilowatt di potenza nominale.

3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5.1. Per gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, nonché per gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di

calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le detrazioni spettano, con le modalità di cui al comma 5, anche qualora l'installazione sia eseguita in assenza dell'esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. La misura del 110 per cento si applica anche alle opere di costruzione e di rifacimento del tetto o ad altri interventi di coibentazione nel rispetto della normativa paesaggistico-ambientale eseguiti congiuntamente alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, nel limite complessivo di spesa non superiore a euro 40.000.

5.2. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, gli interventi di cui al comma 5.1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi di cui al presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;

b) sviluppare la massima potenzialità energetica possibile in relazione alle capacità della struttura ove sono installate le opere;

c) prevedere la cessione, prioritariamente alla comunità energetica locale, della quota di energia prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno, al fine di soddisfare le esigenze della comunità medesima e di compensare gli immobili che per caratteristiche strutturali hanno minori capacità di produrre energia"».

1.38

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.

3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».»

1.40

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifici, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo.»

1.41

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.»

1.39

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-*quater* è aggiunto il seguente: 8-*quater*.1. Per gli interventi effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al presente articolo, si applica, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»»

1.43

SIRONI, NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) siano in possesso di immobili a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo.»»

1.42

Sabrina LICHERI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-*bis*, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «o comodato d'uso gratuito» sono sostituite con le seguenti: «, contratto di locazione, anche finanziaria, di comodato, regolarmente registrato, o altro titolo idoneo» e il secondo periodo è soppresso.»

1.44

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera b), dopo le parole: «nuda proprietà», sono aggiunte le seguenti: «concessione e convenzione disposta da enti pubblici», e dopo le parole: «Il titolo di comodato d'uso gratuito» sono aggiunte le seguenti: «o concessione e convenzione disposta da enti pubblici».»

1.45

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate della opzione della cessione dei crediti di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute nel 2023 è differito al 30 novembre 2024.»

1.46

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

SIRONI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, FINA, TAJANI, LOSACCO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento *de quo* introduce modifiche significative per quanto riguarda la misura del cosiddetto «Superbonus», introdotto nel nostro ordinamento giuridico per rilanciare il comparto produttivo edilizio con un'aliquota di detrazione del 110 per cento dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto Rilancio), e ad altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici tra i quali quelli di efficienza energetica;

tenuto conto che:

alla presentazione del 12° Rapporto annuale sull'efficienza energetica e del 14° Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, l'ENEA ha comunicato che, grazie agli interventi di efficienza energetica, abbiamo raggiunto un risparmio record di 3 miliardi di euro nella fattura energetica nazionale del 2022. Secondo le stime di ENEA in relazione alle minori importazioni di petrolio e gas abbiamo raggiunto una riduzione delle emissioni di CO₂ di circa 6,5 milioni di tonnellate e un risparmio di poco più di 2,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep), un risultato che avvicina sostanzialmente l'Italia agli obiettivi della nuova Direttiva sull'efficienza energetica;

ai positivi risultati hanno contribuito le detrazioni fiscali dell'Ecobonus, del *Bonus Casa* e del Superbonus con un risparmio di 1,363 Mtep (54,3 per cento rispetto ai nuovi risparmi 2022), pari al 98,1 per cento del risparmio atteso secondo le traiettorie fissate dal PNIEC per il 2023;

in merito al Superbonus, i dati ENEA evidenziano che al dicembre 2022 il numero totale di progetti è stato pari a 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamento, di cui 45,2 miliardi per lavori già conclusi, e un risparmio complessivo pari a 9.050,04 GWh/anno;

nel dettaglio del Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti, si riscontra che, nella Tabella 3-31. Superbonus: Dati nazionali complessivi al 31 dicembre 2022, per il calcolo del risparmio complessivo di 9.050,04 GWh/anno non sono stati considerati quelli generati dai 341.101 impianti fotovoltaici installati (con una potenza pari a 2,1 GW) e dai 329.188 sistemi di accumulo;

contabilizzando, infatti, i summenzionati interventi si stimerebbero circa 2240 GWh/anno di ulteriori risparmi rispetto a quelli indicati nella citata Tabella 3-31, per un totale decisamente più alto rispetto al record di 3 miliardi di euro della fattura energetica. Secondo una stima cautelativa elaborata dalle Associazioni di Settore il risparmio generato in bolletta con gli interventi del Superbonus ammonta quasi a 2 miliardi di euro;

considerato che:

in risposta all'interrogazione n. 3-00921, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che, in relazione ai due rapporti annuali citati, «è necessario precisare che gli stessi sono prevalentemente finalizzati a raccogliere i dati connessi ai risparmi di energia finale, ai fini della comunicazione alla Commissione europea del raggiungimento degli obiettivi e vincoli imposti dalla direttiva sull'efficienza energetica». Sempre nella risposta, il Ministro ha anche affermato che la quantità di energia prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili elettriche, ivi incluso l'impiego dei sistemi di accumulo, concorre, «ad altri obiettivi, ossia a quelli di produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per i suddetti impianti, infatti, non è possibile calcolare un risparmio di energia finale associato al loro impiego, ma si considera strutturalmente l'energia da essi prodotta. Si può stimare, ma oltre diventa difficile, non c'è un automatismo»;

nella sostanza, secondo il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possiamo fare stime a grandi linee, ma non c'è una corrispondenza di dati;

rilevato che:

la portata degli impianti realizzati con la misura del Superbonus esclusi dalla contabilizzazione degli effetti sulla fattura energetica è consistente e non può essere trascurata anche per meglio valutare l'impatto reale ottenuto dalla misura. Nella struttura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e in altri Enti di supporto come ENEA e GSE sono presenti le competenze e i dati per effettuare i calcoli sui risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo, nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di individuare e adottare misure atte a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del Superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e gas e alla riduzione delle emissioni di CO₂, e ad includere tali risultati nei Rapporti di ENEA o di altri Enti dei prossimi anni.

G1.2

SIRONI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, FINA, TAJANI, LOSACCO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

nonostante gli annunci di esponenti della maggioranza, non sono previste misure di proroga dell'incentivo per gli interventi relativi ai condomini e alle unità immobiliari che non hanno ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2023;

come rilevano le analisi condotte dalle diverse associazioni di categoria, senza una proroga a favore dei condomini per portare a termine gli interventi del Superbonus 110% si metterebbero a rischio circa 25 mila cantieri in tutta Italia;

la riduzione del beneficio al 70 per cento a partire dal primo gennaio 2024 provocherebbe, infatti, devastanti effetti economici e sociali aggiungendosi alla già pesante situazione dei crediti incagliati, anch'essa irrisolta;

alla luce delle suddette criticità e del mancato avvio della piattaforma di cessione dei crediti, annunciata dal Governo come soluzione al problema dei «crediti incagliati» in occasione dell'approvazione del «Decreto-legge blocca cessioni» (decreto-legge n. 11 del 2023), che lascia a tutt'oggi irrisolta la grave situazione nella quale si trovano tutte le imprese che non riescono ancora a smobilizzare i crediti d'imposta acquisiti e soprattutto migliaia di famiglie che non sono in grado di finanziare con proprie risorse, nell'attesa di una revisione complessiva del sistema dei *bonus*,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi riguardanti interi condomini o «mini condomini» in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno una parte consistente dei lavori entro il 31 dicembre 2023;

a introdurre misure per favorire lo sblocco dei crediti incagliati.

G1.3

CROATTI, SIRONI, TURCO, Barbara FLORIDIA, FINA, TAJANI, LOSACCO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento reca diverse disposizioni in merito agli interventi edilizi che hanno beneficiato del Superbonus 110%;

non sono previste misure di proroga dell'incentivo con riferimento ai lavori non conclusi entro il 31 dicembre 2023;

è necessario quantomeno intervenire per risolvere i casi di cittadini che hanno dovuto interrompere i lavori di ristrutturazione per cause di forza maggiore, quali, ad esempio, un incendio o altra causa del tutto imprevedibile e non imputabile alla volontà del beneficiario dell'incentivo;

già lo scorso 30 novembre è stato approvato, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava l'Esecutivo ad affrontare, nel primo provvedimento utile, il caso di un condominio di Roma, sito nel quartiere Colli Aniene, i cui lavori di ristrutturazione si erano interrotti a seguito di un devastante incendio;

durante i lavori in Commissione il Governo ha ribadito l'impegno a farsi carico della problematica e che il Governo in generale, e il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare, sono consapevoli della gravità della situazione e sono disposti ad un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere delle deroghe alla perdita dell'incentivo Superbonus 110% o nella diversa misura prevista dalla normativa vigente nei casi in cui i lavori agevolati non siano stati conclusi per cause di forza maggiore, non imputabili al beneficiario;

a dare seguito all'impegno assunto durante i lavori di esame del provvedimento in Commissione convocando con urgenza un tavolo di confronto con le famiglie coinvolte e i parlamentari interessati.

G1.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, al comma 1, del presente provvedimento prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto

Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, tuttavia non vi è alcuna previsione specifica per i contribuenti che in luogo dell'esercizio dell'opzione hanno fruito o fruiranno della detrazione in dichiarazione dei redditi;

per evitare una palese disparità di trattamento è necessario parificare le due situazioni citate evitando il recupero della detrazione anche nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione in dichiarazione dei redditi;

durante l'esame del provvedimento in sede consultiva, in Commissione Bilancio alla Camera, il rappresentante del Governo, ha confermato l'esistenza di questa discriminazione che fa salvi i crediti maturati da chi ha scelto per una delle due opzioni, mentre fa perdere il credito a chi voleva portarlo in detrazione, ha dichiarato la volontà di rivalutare il problema entro il prossimo mese di aprile, allo scopo di dare risposta anche a questi ultimi contribuenti a seguito di una più compiuta ricognizione dei costi dell'eventuale intervento,

impegna il Governo

a recuperare l'organicità normativa dando seguito a quanto annunciato in sede di esame consultiva del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera ed intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare a una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, perché hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta a norma dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e coloro che hanno scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

EMENDAMENTI

1.0.1

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure in materia di interventi edilizi ed incentivi per l'efficienza energetica e Sisma Bonus)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, e si applica nella misura del 100 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che non possono usufruire della detrazione di cui al comma precedente per inadeguata capienza fiscale, anche per solo uno degli anni in cui spetta la detrazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Art. 2

2.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 1.

2.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per i quali» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano come segue:

a) per «contenuti progettuali di dettaglio» si intendono le previsioni planivolumetriche approvate unitamente al piano;

b) per «titoli semplificati» si intende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

c) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.»

2.3

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «per i quali» fino alla fine del periodo;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si interpretano nel senso che:

1) per "contenuti progettuali di dettaglio" si intendono le previsioni planovolumetriche approvate unitamente al piano;

2) per "titoli semplificati" si intende la Scia. Deve ritenersi, in ogni caso, ammessa anche la presentazione del permesso di costruire se richiesto dall'ente locale;

3) non rileva ai fini del rispetto del requisito temporale l'adozione di eventuali varianti a condizione che queste non alterino in modo sostanziale le caratteristiche tipologiche di impostazione del piano.»

2.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole da: «in data antecedente» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata stipulata apposita convenzione urbanistica o accordo similare contenente la disciplina degli adempimenti a carico dei soggetti esecutori del piano di recupero o di riqualificazione urbana.»

2.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto-legge n. 11 del 2023.»

2.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

«3-*quater*.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati su immobili ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»»

2.7

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in ogni caso, non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, così come stabilito all'articolo 2, comma 3-*quater* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.»

2.8

CROATTI, TREVISI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

2.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole da: «in relazione a spese per interventi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non sono tenuti a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, di cui all'articolo 1, commi da 101 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

2.10

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le limitazioni di accesso all'opzione di sconto in fattura o cessione del credito di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali resta valido quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, come convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premessi che:

il 2 giugno 2023 un gravissimo incendio ha coinvolto un palazzo sito in largo Nino Franchellucci nel quartiere di Colli Aniene a Roma;

nel rogo ha, purtroppo, perso la vita una persona mentre molte altre hanno subito ustioni e sono state intossicate dal fumo causato dall'incendio;

oltre alle vittime il disastro ha causato anche pesanti danni dal punto di vista degli sfollati. Secondo dati del comune di Roma, infatti, ventiquattro famiglie risultano ancora impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni;

il palazzo coinvolto nell'incendio era stato da poco oggetto di interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (*eco-*

bonus), e per la messa in sicurezza del rischio sismico, ottenendo lo sconto fiscale del 110 per cento previsto dalla legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 e al momento dell'incendio i lavori erano giunti a circa il 30 per cento di avanzamento rispetto al lavoro complessivo previsto;

dopo l'incendio le successive attività giudiziarie hanno fermato il lavoro rendendo di fatto impossibile il rispetto della scadenza prevista. Nella realizzazione delle opere con «Superbonus 110» del palazzo è prevista la cessione del credito e, quindi, le attività di manutenzione avrebbero dovuto terminare entro il 31 dicembre 2023, cosa evidentemente impossibile visto quanto accaduto;

sul caso specifico, connesso alla generale necessità di interventi di proroga per eventuali situazione analoghe a quella sopra esposta, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il 30 novembre 2023, durante la discussione alla Camera per la conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, «recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», un ordine del giorno (n. 9/01474-A/003), approvato, con il quale si impegnava il Governo a «(...) valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi, ivi inclusi sugli immobili per i quali eventuali indagini della magistratura per i medesimi eventi abbiano comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente»;

successivamente, durante la discussione della legge di Bilancio 2024 il gruppo del Partito Democratico ha presentato due emendamenti relativi alla questione generale che sono stati, però, respinti;

due emendamenti analoghi sono stato presentati dal gruppo del Partito Democratico anche durante la discussione alla Camera della conversione in legge del decreto-legge in esame, ma, come detto, pur ricevendo un consenso trasversale tra i gruppi, sono stati respinti per il parere contrario del Governo;

nonostante questo parere contrario, la sottosegretaria Lucia Albano ha dichiarato, come risulta dal resoconto della seduta del 25 gennaio 2024 della Commissione Finanze della Camera, «la piena attenzione del Governo» sulla questione;

si tratta di una dichiarazione importante, non solo per il caso sopra esposto ma per quel che riguarda una platea potenzialmente più ampia, ed è, quindi, auspicabile che il Governo si faccia carico di tutte le vicende analoghe a quella qui esposta;

su quanto accaduto si è espressa anche l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale che il 18 ottobre 2023 ha approvato una mozione nella quale si chiedeva l'intervento del Governo;

inoltre, il gruppo del Partito Democratico ha anche presentato due interrogazioni (n. 5-01686 del 30 novembre 2023 e n. 5-01833 del 15 gennaio 2024),

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi, nella consapevolezza della gravità della situazione, un incontro con le famiglie coinvolte e con i parlamentari interessati, per trovare insieme una soluzione che tenga conto della natura emergenziale del caso sopra esposto.

G2.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera f), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico a condizione che tali immobili siano ubicati in uno dei comuni delle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, inoltre, ha confermato per tali interventi la possibilità di beneficiare delle misure di cessione del credito e sconto in fattura in sede di fruizione del beneficio;

la misura del Superbonus 110 per cento rappresenta uno strumento essenziale per supportare la ricostruzione *post* sisma. La misura infatti consente di finanziare le quote di acollo che, altrimenti, graverebbero sui singoli terremotati pregiudicando di fatto il processo;

occorre rilevare la necessità di disporre un'ulteriore congrua proroga al termine sopra evidenziato, con l'obiettivo di garantire ai terremotati la possibilità di fruire della detrazione in misura piena. Il termine dei lavori attualmente fissato al 31 dicembre 2025, infatti, non permette di realizzare i progetti che necessitano del Superbonus. Ciò in quanto le tempistiche medie per completare le opere sono superiori ai circa due anni che, oggi, ci separano dalla scadenza;

in tal modo, l'incertezza circa la possibilità di concludere i lavori entro il 2025, scoraggerà i cittadini nel dare avvio ai cantieri penalizzando in maniera determinante il processo di ricostruzione,

impegna il Governo

a disporre, con il primo provvedimento utile, una proroga fino al 31 dicembre 2029 della facoltà concessa ai cittadini impegnati nel processo di ricostruzione *post*-sisma di fruire della detrazione «piena» del 110 per cento, a valere sugli interventi ammessi al Superbonus, effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico.

G2.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento reca apposite misure per la salvaguardia dei contribuenti che si sono avvalsi di agevolazioni fiscali in materia edilizia;

nel corso delle audizioni i rappresentanti di tutte le sigle sindacali hanno lanciato l'allarme sull'impatto economico delle misure introdotte dal Governo;

in particolare sarebbe opportuno prevedere idonei strumenti per agevolare la rigenerazione delle zone colpite dall'alluvione del mese di maggio 2023 che ancora stanno attendendo i promessi ristori;

l'attuale normativa non garantisce la possibilità di ultimare i lavori in corso,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di agevolare gli interventi già avviati sugli edifici ubicati nei comuni alluvionati per gli eventi accaduti nel maggio 2023 con il Superbonus nella misura del 110 per cento uniformando questo termine con quello attualmente previsto per i medesimi interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, fissato al 31 dicembre 2025.

G2.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;

il citato divieto di cessione del credito o sconto in fattura di fatto rende del tutto inefficace il beneficio previsto dal cosiddetto Superbonus-Sismabonus al 110 per cento in quanto gli interventi in oggetto necessitano di ingenti risorse finanziarie che non tutti i contribuenti, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese, sono in grado di affrontare;

l'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ha avuto, secondo analisi di importanti istituti che si sono interessati alla misura, un impatto meno regressivo rispetto agli incentivi erogati in precedenza e ha consentito una maggiore fruizione da parte delle aree meno ricche del Paese;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito dell'investimento 2.1 della Componente 3 della Missione 2, prevede il rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici con uno stanziamento di risorse pari a 13,95 miliardi di euro di contributi a fondo perduto, dei quali 10,255 miliardi riferibili a progetti in essere;

la legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le aree interessate dal rischio sismico, di proseguire gli interventi con l'esercizio pieno dello sconto in fattura e della cessione del credito favorendo l'accesso sismabonus «maggiorato» al 110 per cento ai beneficiari a basso reddito, spesso privi della necessaria capienza fiscale e con maggiori difficoltà di accesso al credito e garantendo una più equilibrata distribuzione delle risorse, permettendo il completamento dei lavori già avviati.

EMENDAMENTI

2.0.1

TURCO, Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.»

2.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga dei termini per usufruire della detrazione piena del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 a favore dei territori interessati da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza)

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «dal 1° aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: «e nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022»;

2) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

Art. 3

3.1

Sabrina LICHERI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

3.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere l'articolo.

3.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente,

- al comma 3, alinea, sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 2»;

- sopprimere il comma 4.

3.4

NAVE, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

3.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «volti all'eliminazione» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

3.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché di interventi volti all'adattabilità delle unità immobiliari.»

3.7

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA,
DAMANTE

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni, la detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta per tutti gli interventi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.»

3.8

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.10

TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3 sopprimere le parole: «, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto legge n. 11 del 2023,» e sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 1».

3.11

VERSACE

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «lettera a)» con il seguente:

«a) tutti i contribuenti IRES e IRPEF in relazione a interventi su parti comuni di edifici».

3.12

SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso «lettera b)» con il seguente: «b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente abbia un valore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro. Il requisito di cui alla presente lettera non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»

3.13

Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77,» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui»

3.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 20.000 annui.»

3.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», primo periodo, sostituire le parole da: «un reddito di riferimento» fino a: «, n. 77» con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 15.000 annui.»

3.16

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Al comma 2, lettera b), capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «15.000 euro » con le seguenti: «25.000 euro».

3.17

VERSACE

Al comma 2, lettera b), capoverso «lettera b)», aggiungere in fine le parole: «o una persona di età superiore ai 70 anni, residente nell'edificio».

3.18

VERSACE

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso «lettera b)» aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis) dalle parrocchie, dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

b-ter) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

b-quater) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni

di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b-*quinquies*) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.»

3.19

CROATTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, TREVISI, TURCO, Barbara FLORIDIA, DAMANTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 continuano in ogni caso ad applicarsi alle spese sostenute da contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 504.»

ORDINE DEL GIORNO

G3.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento interviene a riformare la disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche prevista dall'articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020;

le norme all'articolo 3 restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione che viene limitata agli interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici ed escludono dal beneficio le spese sostenute per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (interventi di

automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito: come precisa la relazione illustrativa, spese relative a porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche);

è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;

le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito;

queste disposizioni restringono l'ambito di applicazione del *bonus* per l'eliminazione delle barriere architettoniche e questa tocca in maniera più profonda le famiglie con difficoltà oggettive che soffrono un profondo disagio sociale;

l'eliminazione delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito impatta in maniera particolare in maniera regressiva sulle famiglie meno abbienti che non possono contare sulle necessarie risorse finanziarie per realizzare le opere e il Governo con questo provvedimento ha inteso togliere questa possibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di monitorare gli effetti applicativi della norma di cui in premessa al fine di contribuire all'individuazione di soluzioni alternative a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie che soffrono un profondo disagio sociale.
